BOZZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. ____ del _____

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

art.1 Oggetto del presente regolamento pag. 4
art.2 Principi generali pag. 5
art.3 Definizione dei rifiuti pag. 5
art.4 Classificazione dei rifiuti pag. 7
art.5 Assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi pag. 9
art.6 Competenze del Comune pag. 11
art.7 Rapporti con Associazioni di Volontariato pag. 12
art.8 Gestione dei rifiuti cimiteriali pag. 12
art.9 Ambito di svolgimento del servizio pag. 14
art.10 Tassa (o Tariffa se in vigore) pag. 15

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

art.11 Modalità di espletamento del servizio pubblico, frequenza modalità di conferimento pag.15
art.12 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione varia pag.15
art.13 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei Rifiuti assimilati agli urbani pag.16
art.14 Modalità per il conferimento dei Rifiuti ai fini della raccolta pag.17
art.15 Conferimento dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pag.20
art.16 Raccolta e trasporto pag.20
art.17 Smaltimento pag.20
art.18 Usi vietati dei contenitori pag.21
art.19 Conferimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo) pag.21
art.20 Nuovi insediamenti commerciali pag.22
art.21 Campagne di sensibilizzazione e informazione pag.24

TITOLO III – SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

art.22 Norme generali pag.23
art.23 Raccolta carta e cartone o multimateriale da utenze non domestiche ma assimilate pag.23

TITOLO IV – CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

art.24 Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo pag.24
art.25 Veicoli a motore pag.24
art.26 Altre tipologie di rifiuto e modalità di smaltimento e pulizia pag.24
art.27 Feste popolari e mercati pag.27
art.28 Spazzamento stradale pag.28
art.29 Contenitori portarifiuti pag.28

TITOLO V – RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL RIFIUTO

art.30 Recupero di materiale e/o energia pag.29
art.31 Finalità pag.29
art.32 Indirizzi generali pag.29
art.33 Raccolte differenziate sperimentali per fini conoscitivi pag.30
art.34 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta pag.31
art.35 Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche gestione delle raccolte differenziate pag.31
art.36 Gestione delle raccolte differenziate pag.31
art.37 Agevolazioni e riduzioni pag.32
art.38 Divieti ed obblighi dell'utenza pag.34
art.39 Altri servizi ambientali pag.34

TITOLO VI – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

art.40 Divieti ed obblighi generali pag.35
art.41 Divieti circa la collocazione dei cassonetti pag.37
art.42 Attività di controllo pag.37
art.43 Ordinanze con tingibili ed urgenti pag.38
art.44 Sanzioni generali pag.38
art.45 Sanzioni specifiche pag.39
art.46 Danni e risarcimenti pag.40

TITOLO VII – ALTRE NORME

art.47 Validità del presente regolamento pag.41
art.48 Modifiche al presente regolamento pag.41
art.49 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali pag.41

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'art. 21 secondo comma del Decreto Legislativo n.22 del 5 febbraio 1997 (di seguito denominato "D. Lgs 22/97, dell'art. 2 della L.R. n. 6/2001 e del D. Lgs n.152 del 3 Aprile 2006 (cui si rimanda per le principali definizioni e classificazioni di rifiuto e per la gestione di particolari tipi di rifiuti) e, ed ha per oggetto:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- i principi atti a suscitare un comportamento ecologicamente corretto teso a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire o dei materiali da avviare a recupero mediante trasformazione, comportamento basato sul risparmio e il riuso delle risorse e dei beni;
- le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all' art. 7 comma 2 lett. f) del D. Lgs 22/97;
- le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18 comma 2, lett. d) del D. Lgs 22/97 ;
- l'assimilazione dei rifiuti sanitari (D.M. 26.06.2000 n. 219);
- le modalità di conferimento, trattamento ai fini del recupero e o smaltimento dei materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
c) alle carogne animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) alle acque di scarico esclusi i rifiuti allo stato liquido;

e) alle emissioni nell'aria soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966 n. 615 ed ai suoi regolamenti di esecuzione, al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ed alle leggi successive;
f) agli esplosivi in disuso;
g) alle terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, purché non provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal D.M.A. 25.10.99 n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

ARTICOLO 2
PRINCIPI GENERALI

Le finalità del presente regolamento sono la corretta gestione dei rifiuti urbani, intesa come l'insieme delle azioni relative a: "Conferimento", "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento".

L'intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
- Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- Devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale,
- Devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.

ARTICOLO 3
DEFINIZIONE DEI RIFIUTI

In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D del D. Lgs. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
Produttore : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
Detentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

Conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
Raccolta multimateriale: raccolta di vari materiali riciclabili secchi in forma aggregata
Raccolta congiunta: raccolta di due materiali riciclabili secchi in forma aggregata
Raccolta a domicilio o porta a porta: operazione di prelievo dei rifiuti presso i luoghi di produzione;
Smaltimento dei rifiuti: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
Recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
Luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali attigui tra loro all'interno di un area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dai quali originano rifiuti;
Stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, di raggruppamento preliminare di cui al punto D 13 dello stesso allegato, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al medesimo D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
Deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
Bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
Messa in sicurezza : ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
Frazione organica (umida) : i materiali putrescibili ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani e assimilati, caratterizzati da elevato indice di recuperabilità mediante compostaggio
Frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati da elevato indice di recuperabilità di materiale; tale frazione é d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
Rifiuto indifferenziato : rifiuti urbani e assimilati, non oggetto di raccolta differenziata specifica;
Compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, ed in particolare a definirne i gradi di qualità;

Aree attrezzate per la raccolta differenziata: strutture organizzate per il conferimento diretto, da parte dei produttori, delle frazioni di rifiuto soggette a raccolta differenziata. Sono suddivise in isole ecologiche, piazzole, e piattaforme;
Combustibile da rifiuti: combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante il trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
Rifiuti speciali recuperabili: rifiuti originati da attività economiche e suscettibili - per le loro caratteristiche qualitative – di riciclaggio; la loro gestione resta a carico dei produttori.
Frazione organica (rifiuti biodegradabili): rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini ecc.
Frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico;
Rifiuti da esumazione ed estumulazione: i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i rifiuti derivanti da attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari e altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
piano finanziario: l'atto che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/99, in riferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani, definisce: il programma degli interventi, il piano degli investimenti, i beni e le strutture disponibili e quelli necessari, nonché le risorse finanziarie necessarie.
contratto di servizio: l'atto che definisce i rapporti tecnico organizzativi e finanziari tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto Gestore.
carta dei servizi: l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard qualitativi del servizio e le garanzie per gli utenti.

ARTICOLO 4
CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 05/02/1997 n. 22, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:

Rifiuti urbani:

a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; sono ricompresi nei rifiuti urbani anche i beni durevoli intesi come rifiuti costituiti da elettrodomestici che hanno esaurito la loro durata operativa e che sono soggetti alla particolare disciplina dell'art. 44 del D.lgs 22/97 e successive modificazioni

ed integrazioni (quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria);

b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell' art. 21 comma 2 lett. g) del D. lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del successivo art. 5 del presente Regolamento;
c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; costituiscono, insieme con i rifiuti di cui alla precedente lettera c), i rifiuti "esterni";
e) rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
g) rifiuti di esclusiva provenienza domestica che contengono anche parzialmente sostanze che possano risultare pericolose per la salute e per l'ambiente, o che possano comportare rischio di incendio o di esplosione nell'ambito delle attività di gestione dei rifiuti, o che possano compromettere il recupero di frazioni dei rifiuti e che pertanto, ai sensi dell' art.21 comma D del D.lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, richiedono una distinta ed adeguata gestione.

I rifiuti domestici sono ulteriormente suddivisi in:

- **organici** (FORSU = Frazione Organica dei RSU): materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in:
  - ***verde***: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro-ortofrutticoli, da floro-vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;
  - ***umido***: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- **secchi**: costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, suddivisi in:
  - ***recuperabili***: tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in:
    - *carta*: frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
    - *plastica*: frazione recuperabile costituita da contenitori in plastica (PET, PE, PVC);
    - *vetro*: frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie, barattoli, ecc.;
    - *lattine*: frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi e contenitori in banda stagnata;
    - *altre frazioni riciclabili* passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
  - ***non recuperabili:*** tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento a valle;

- **ingombranti**: costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che - per dimensioni e/o peso - risultino di impossibile o disagevole conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti (tramite sacchi o bidoni);

Rifiuti speciali:

a) rifiuti da attività agricole e agro - industriali;
b) rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) rifiuti da attività commerciali;
f) rifiuti da attività di servizio;
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività economiche;
j) veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Rifiuti pericolosi:

1. Sono pericolosi i rifiuti non domestici classificati pericolosi ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti sopra richiamato dovuto a modifiche normative.

Imballaggi:

i prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore od all'utilizzatore, ed ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

ARTICOLO 5
ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

L'assimilazione ai rifiuti urbani di particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi, anche ai fini dell'obbligatorio conferimento al pubblico servizio di raccolta nelle sue diverse articolazioni, e della connessa applicazione della tariffa di cui all' art.49 del D.Lgs. 22/97 alle relative superfici di formazione, interviene in via provvisoria, nelle more della attuazione delle disposizioni di cui all' art.18 comma 2 lettera d) del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

I rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, sono assimilati agli urbani per qualità (composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani) e quantità (compatibilità con la potenzialità organizzativa del servizio pubblico), secondo il seguente criterio provvisorio:

provenienza dalle seguenti attività:

- attività ricettivo alberghiere, ostelli, collettività, e campeggi;
- studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici, magazzini, depositi, mense e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- servizi sanitari, fatti salvi i rifiuti da considerarsi speciali per espressa norma di legge;
- attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
- uffici e locali di enti pubblici economici e non economici, istituzioni e associazioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
- servizi scolastici e loro pertinenze;
- attività di vendita al minuto e relativi magazzini;
- pubblici esercizi;
- attività artigianali di servizio alla residenza, alla persona, di produzione di generi alimentari;
- autonome attività di magazzinaggio, deposito e stoccaggio merci ;
- attività di mostra con o senza vendita, vendita autoveicoli, autotrasporti ;
- stazioni autoferrotranviarie, aeroporti, parcheggi, posteggi e autorimesse.

Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all' art. 18 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 22/97, sono **provvisoriamente esclusi dall'assimilazione**:

- i rifiuti speciali provenienti da locali di insediamenti industriali per la parte di superficie adibita alla produzione ed alla lavorazione di beni;.
- gli imballaggi terziari di cui all' art.43, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni ("è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura");
- i rifiuti di cui sia autorizzato l'autosmaltimento ed i rifiuti destinati al recupero che, in base a quanto previsto dall'art. 49 comma 14 del D.Lgs. 22/97, il produttore dimostri di avere conferito a soggetti diversi dall'Ente Gestore, a loro volta debitamente autorizzati.

Visto l' art.43, comma 2 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, è possibile conferire al servizio pubblico imballaggi secondari, solo in raccolta differenziata.

L'obbligo di conferimento al pubblico servizio non sussiste per i rifiuti esclusi dall'assimilazione, per i quali il produttore dovrà provvedere a propria cura e spese.

ARTICOLO 6
COMPETENZE DEL COMUNE

Compete obbligatoriamente al Comune, in regime di privativa, la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento nelle forme previste dal D. Lgs 267/2000..
Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni con il produttore del rifiuto.

Competono inoltre al Comune:

a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il D.Lgs. 22/97 attribuisce al gestore del servizio;
b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall' art.36 del D.Lgs. 22/97;
c) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti;
d) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale;
e) la possibilità di avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni regolando tali rapporti con apposite convenzioni;
f) la diffusione dei dati sui risultati della gestione dei rifiuti urbani a cittadini ed Enti, in particolare alla regione e alla provincia;
g) l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica in coordinamento con l'Ente di Bacino o con l'Autorità d'Ambito, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una più diffusa conoscenza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
h) L'istituzione di servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani e la definizione di convenzioni specifiche per lo smaltimento degli stessi;
i) La stipula di apposite convenzioni (e o la delega) con Consorzi Nazionali obbligatori ai fini dell'ottenimento dei contributi per l'espletamento del servizio di raccolta differenziata.

Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell' art.14 del Dlgs 22/97.

Compete inoltre al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 22/97.

ARTIVOLO 7
RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

- Le associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla gestione di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso e convenzionamento con il Comune.
- Se ritenuto utile da un punto di vista sociale, potrà essere esteso il convenzionamento anche a persone in particolari situazioni di disagio previa relazione dei Servizi Sociali del Comune. Dovrà essere specificato nella convenzione la finalità di reinserimento e dovrà essere esclusa qualsiasi finalità di tipo economico.
- Le Associazioni, di cui al comma 1, vengono autorizzate senza pregiudizio di carattere religioso o - politico, stabilendo ambiti e modalità d'intervento, purché non in concorrenza con analoghi servizi gestiti al pubblico servizio.

ARTICOLO 8
GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

La gestione dei rifiuti cimiteriali (ai sensi del D.M.219/2000) deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.
Ai fini del presente regolamento si definiscono:

rifiuti cimiteriali: rifiuti derivanti da esumazionie ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti derivanti dalle attività svolte in ambito cimiteriale. In particolare i rifiuti cimiteriali di cui al presente regolamento sono costituiti dalle seguenti frazioni:

1. avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni:
   - assi e residui legnosi del feretro;
   - componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
   - residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre;
   - altri resti biodegradabili inseriti nel cofano;
   - residui metallici dalle casse (p.es. lamiera zincata) eventualmente posti all'interno del feretro;
   - altre componenti e o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e o la tumulazione.
2. parti di tumulo o di cippi:
   - porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiale in laterizio, che costituivano la parte sopra suolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante, scritte poste ad ornamento delle lapidi.
3. rifiuti da offerte votive:
   - resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente a

memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e del corredo della salma.

4. rifiuti di materiale inerte a base terrosa o lapidea:
   - materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari.
5. altri rifiuti derivanti dalla gestione dell'ambito cimiteriale:
   - rifiuti non pericolosi provenienti dalla gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze;
   - rifiuti provenienti dalla gestione e dallo spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
   - i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interne o a corredo dell'impianto cimiteriale.

- I rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali.
- I rifiuti da esumazione ed estumulazione nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma durante la fase di raccolta e trasporto, dovranno essere confezionati in appositi sacchi a perdere, di dimensioni stabilite dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale. Sugli appositi sacchi dovrà essere apposta la dicitura "rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione" (o altra indicata dal gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani).
- Il deposito temporaneo nonchè il deposito preliminare alle attività di smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo, deve essere effettuato in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero.
- I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati, fatto salvo quanto indicato ai comma successivi.
- Nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare al recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito di tali rifiuti.
- I rifiuti derivanti dall'ordinaria gestione dei locali e delle pertinenze del cimitero devono essere raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori localizzati a cura e spese del gestore del cimitero. E' vietata la raccolta in forma indifferenziata.
- Il gestore del cimitero ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti riciclabili:
  - Carta e cartone;
  - Sfalci, potature e scarti vegetali;
  - Vetro;
  - Contenitori in plastica per liquidi;
  - Frazioni metalliche.
- I rifiuti inerti di natura lapidea, purché non pericolosi, possono essere riutilizzati all'interno dell'area cimiteriale oppure avviati in idonei impianti di riciclaggio, o in alternativa avviati a smaltimento.

- Le terre di scavo possono essere riutilizzate all'interno dell'area cimiteriale.
- Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire le risulte della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante ornamentali e le foglie secche anziché essere avviati a smaltimento come rifiuti possono essere utilizzate come materiale utile al fine di preservare la fertilità dl suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate dall'Ente gestore del Cimitero per la produzione di terriccio da utilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero.

ARTICOLO 9
AMBITO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani viene svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove il gestore del servizio è in grado di assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
I limiti della zona di raccolta obbligatoria coincidono con il perimetro del "centro abitato" determinato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ in data _____.
Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore dello stesso mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni o con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti in discarica controllata e/o all'impianto di termodistruzione.

ARTICOLO 10
TASSA (o TARIFFA se in vigore)

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è istituita con il Regolamento Comunale per l'Applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 31-03-1995. L'Amministrazione Comunale provvederà all'adozione di un metodo normalizzato come da art. 49 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Tassa (o Tariffa se in vigore) è determinata, applicata e riscossa secondo i termini indicati con appositi Regolamenti.

TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI ED ASSIMILATI: OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI

ARTICOLO 11
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO, FREQUENZA E MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta in regime di privativa nell'ambito di tutto il territorio comunale.
2. Il numero dei contenitori e le relative capacità, saranno assicurate ad ogni Utenza, in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da gestire, ed alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio e del piano finanziario.
3. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni. Al fine di garantire il migliore servizio possibile potranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari in cui esso si svolge.
4. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani di cui al Titolo I del presente Regolamento possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani purché previste nel contratto di servizio e nel piano finanziario. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nella eventuale convenzione all'uopo stipulata.
5. Si considerano non serviti i luoghi di produzione di rifiuti il cui accesso sulla pubblica via, su cui insistono gli edifici, è posto a distanza superiore a 1000 m dal più vicino contenitore portarifiuti, fatti salvi i luoghi serviti da "isole interrate".
6. Si intendono coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco della relativa strada di accesso poderale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
7. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel contenitore più vicino.

ARTICOLO 12
COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI, ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VARIA

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune); detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti

normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico nonché sulla base dei requisiti igienico sanitari dell'abitato stabiliti dal Regolamento Comunale di Igiene .

2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo I, per le quali sia non opportuna l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
3. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Con riferimento a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.
4. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.
5. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori stradali e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati ai sensi del precedente Titolo I, per le quali sia disagevole l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
6. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
7. E' vietato spostare i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti dalla loro ubicazione, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.

ARTICOLO 13
NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore/detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

a. il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti assimilati agli urbani deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.
b. è vietato immettere nel contenitore dei rifiuti indifferenziati:

- rifiuti urbani e assimilati agli urbani oggetto di raccolte differenziate;
- rifiuti urbani speciali (come definiti all'art. 4);
- rifiuti ingombranti;
- rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio);

2. I rifiuti urbani speciali (come definiti all'Art. 4 del presente Regolamento) devono essere conferiti presso gli appositi punti di raccolta istituiti dal Gestore o presso gli impianti del Gestore stesso appositamente attrezzati, o presso altri punti di raccota indicati dal Gestore; secondo le modalità dettate dal Gestore del servizio, in particolare:

a. pile: in appositi contenitori situati presso i rivenditori o direttamente nei contenitori predisposti presso gli impianti del Gestore;
b. medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;

3. Sono inoltre considerati rifiuti urbani pericolosi le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della AUSL, e smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 14
MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AI FINI DELLA RACCOLTA

1. Prescrizioni di carattere generale per il conferimento dei rifiuti nelle diverse tipologie di contenitori:

a. i rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume;
b. i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni e/o ordinaria manutenzione domestica (quali rottami di laterizio, lastre di vetro spezzate, calcinacci, infissi, sanitari, ecc.) non dovranno essere introdotti nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere gestiti, a cura del proprietario dell'immobile o dell'Impresa che effettua i lavori, in appositi impianti;

2. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:
   a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti per l'indifferenziato dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi. Non potranno essere conferiti all'interno del cassonetto per l'indifferenziato rifiuti recuperabili oggetto di raccolta differenziata;

b. I rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi e dopo aver rimosso eventuali materiali estranei (polistirolo, pellicole, plastica, vetro e alluminio) piegati (in particolare le scatole di cartone non potranno essere conferite intere ma aperte e schiacciate);

c. i rifiuti oggetto di raccolta differenziata debbono essere conferiti nei soli contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico) preferilmente si dovranno utilizzare sacchetti trasparenti;

d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi;

e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul contenitore;

f. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo);

g. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti ermeticamente sigillati, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata

h. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.

i. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori;

j. è vietata la cernita dei rifiuti dai cassonetti e dagli atri contenitori di rifiuti posti in opera dal gestore del pubblico servizio.

k. è vietata l'utilizzazione dei cassonetti quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.

l. è altresì vietato l'incendio di rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

3. Modalità di raccolta effettuata a mezzo "isole interrate"(in caso di collocazione di piattaforme interrate, all'interno delle quali risultano cassoni di grande capacità, allo scopo di ridurre l'impatto in alcune zone del Comune ad alta produzione di rifiuti):

a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno delle isole interrate dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.

b. i materiali in genere vanno comunque ridotti di volume

c. l'utente è tenuto ad osservare le indicazioni riportate sugli indotti che confluiscono il rifiuto nel cassone interrato;

d. l'utente, dopo il conferimento, deve assicurarsi che le aperture degli indotti siano perfettamente chiuse

e. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno degli indotti

f. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.

4. Raccolta effettuata tramite bidoncini in polietilene.

Vengono normalmente impiegati per servire le utenze sparse sul territorio e sono comunque collocati in numero proporzionale alle utenze da servire;

a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei sacchi e/o bidoni dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
b. i rifiuti voluminosi, come ad esempio il cartone, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile
c. oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.
d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che il coperchio sia perfettamente chiuso.
e. è vietato introdurre oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli post-consumo)
f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno
g. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
h. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori.

5. Modalità di raccolta porta a porta effettuata con sacchi a perdere posti in giorni ed orari prestabiliti:

a. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e comunque secondo quanto stabilito dalle modalità esecutive previste nei Contratti di Servizio;
b. i sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
c. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili;
d. i rifiuti voluminosi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli).
e. oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso.

6. Modalità di raccolta differenziata porta a porta all'interno di attività economiche:

a. i rifiuti recuperabili, in genere imballaggi, devono essere accuratamente ridotti di volume
b. gli imballaggi eventualmente sigillati, devono contenere al suo interno solo altri rifiuti recuperabili della stessa tipologia, e non altre tipologie di rifiuto
c. Il ritiro verrà effettuato su frequenza programmata o su richiesta di ritiro.

ARTICOLO 15
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DA AREE VERDI

1. I rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree a verde costituenti pertinenza di edifici privati possono essere allontanati :
    a. mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione umida ove presente;
    b. presso gli impianti del Gestore o tramite appuntamento con il gestore del servizio per il ritiro.

2. Ai fini del conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta, questi potranno essere conferiti presso gli appositi cassonetti per rifiuti organici nei limiti della loro capacità e nelle zone dove questo servizio è presente. Diversamente è fatto obbligo di conferire tali rifiuti direttamente presso gli impianti del Gestore o usufruendo del servizio di raccolta con le modalità impartite dal Gestore.
3. Qualora le attività di manutenzione delle aree a verde siano effettuate da aziende specializzate, l'avvio a recupero dei rifiuti provenienti dalle attività sopra indicate è a totale carico delle stesse aziende che potranno stipulare apposite convenzioni con il Gestore per il conferimento diretto presso gli impianti del Gestore stesso.

ARTICOLO 16
RACCOLTA E TRASPORTO

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.).

ARTICOLO 17
SMALTIMENTO

1. Il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti;
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento.

ARTICOLO 18
USI VIETATI DEI CONTENITORI

1. Oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, è vietata l'immissione nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani domestici e dei rifiuti assimilati agli urbani:

a. di rifiuti pericolosi;

b. di rifiuti speciali non assimilati;

c. di rifiuti costituiti da sostanze liquide;

d. di materiali accesi;

e. di rifiuti urbani per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio di raccolta, (quali ad esempio i rifiuti ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali;

f. di rifiuti di imballaggi terziari;

g. di rifiuti di imballaggi primari e secondari per i quali è stata attivata apposito servizio di raccolta differenziata;

h. di rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,calcinacci, ecc..)

i. di materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio)

2. E' vietato agli utenti del servizio ribaltare, spostare o danneggiare in alcun modo i contenitori, che devono essere richiusi dopo l'uso.

3. E' altresì vietato eseguire scritte sui contenitori o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 19
CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI INGOMBRANTI (SUPPELLETTILI E BENI DUREVOLI POST-CONSUMO)

1. I rifiuti urbani domestici ingombranti dovranno essere conferiti secondo le seguenti modalità:

a. mediante immissione negli appositi cassoni per la raccolta dei rifiuti differenziati posti in opera negli impianti del Gestore;

b. mediante la consegna al servizio di ritiro rifiuti ingombranti su chiamata; i rifiuti domestici ingombranti conferiti all'apposito servizio di ritiro su chiamata, costituente articolazione dell'ordinario servizio di raccolta ed organizzato secondo aree omogenee, devono essere collocati in area pubblica a cura del conferitore, nell'ubicazione prescritta dal soggetto Gestore.

2. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo o intralcio alla sosta ed alla circolazione dei mezzi o minimo pericolo per le persone; in particolare è vietato collocare i rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

3. Tale servizio è istituito nei casi in cui l'utente non abbia la possibilità di conferire tali rifiuti presso gli impianti del Gestore o in caso di particolari esigenze dell'Utente non compatibili con il servizio standard. Il soggetto Gestore potrà organizzare previa convenzione servizi specifici di raccolta di rifiuti ingombranti.

ARTICOLO 20
NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI

Tutti le medie e grandi strutture di vendita sono obbligate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, a presentare un bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare.

ARTICOLO 21
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE

1) Il Comune cura, per proprio conto o in coordinamento con l'Ente Responsabile di Bacino, o Autorità d'Ambito, o con il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini;
2) Almeno una volta all'anno, viene data ampia pubblicità, con mezzi efficaci, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per la raccolta differenziata, per rendere partecipi i cittadini;
3) Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre saranno fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

TITOLO III - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

ARTICOLO 22
NORME GENERALI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come definiti all' art. 4 del presente Regolamento, sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi secondo le seguenti modalità:

a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione di rifiuti.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

a) in caso di conferimento al servizio pubblico;
b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento come previsto dall' art. 10 comma 3 del D. Lgs 22/97.

ARTICOLO 23
RACCOLTA CARTA E CARTONE O MULTIMATERIALE DA UTENZE NON DOMESTICHE MA ASSIMILATE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di attuare un servizio integrativo riguardante le utenze con grande produzione di carta da macero o vetro o plastica riciclabile, assimilabili all'urbano. Il servizio può riguardare le singole tipologie.
2. Il servizio sarà in ogni caso effettuato in base ad un contratto di utenza specifico con il Comune.
3. Il conferimento da parte delle ditte potrà avvenire con cassonetti, benne, scarrabili, campane di proprietà o noleggiati.

TITOLO IV - CATEGORIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

ARTICOLO 24
RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO

Il deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire secondo le modalità descritte nell' art. 8 del decreto 26 giugno 2000 n. 219 (regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari).

ARTICOLO 25
VEICOLI A MOTORE

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla sua demolizione deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.
2. I centri di raccolta rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale devono risultare: la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del gestore del centro stesso, a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico.

ARTICOLO 26
ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI ED ASSIMILATI. MODALITA' DI SMALTIMENTO E PULIZIA

Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini o contenitori similari su aree pubbliche e/o private ad uso pubblico.
E' vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori. L'ipotesi rientra nelle situazioni di conferimento irregolare che vengono sanzionate. Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo.

1) AREE PRIVATE

Le aree private di uso comune dei fabbricati civili, le aree di pertinenza di qualsiasi tipo di insediamento, le aree private isolate, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle costantemente libere da rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti.

- A tale scopo essi dovranno provvederle delle eventuali recinzioni, canalette di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.

• In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia disponibilità del terreno, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, sarà obbligato con ordinanza del Sindaco o del competente Dirigente alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. nonché ad adottare opportuni provvedimenti atti a prevenire il ripetersi degli inconvenienti succitati.

• In caso di palese inadempienza il Comune diffida e poi interviene sostitutivamente, addebitando le spese di pulizia ai responsabili. La pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

2) AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

• I gestori di esercizi pubblici, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, posteggi auto e simili, che usufruiscono di aree pubbliche o ad uso pubblico per l'esercizio della propria attività, devono provvedere a mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

• E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso: i rifiuti devono essere raccolti e conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani.

• Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. Alla chiusura quotidiana dell'esercizio l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.

3) AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE

• Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta, o con le diverse modalità stabilite dal Comune.

• Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune dispone che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

• Gli Enti Pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al competente ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere, direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti nei contenitori appositamente predisposti a cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti su indicazione del competente Ufficio Comunale.

• Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno a carico dei promotori delle manifestazioni che potranno stabilire apposite convenzione con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

4) AREE DI SCARICO E TRASPORTO MERCI
   - Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate, lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico ed a conferirli nei contenitori per RSU e RUI, ovvero a smaltirli se trattasi di rifiuti speciali.
   - Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

5) CAVE E CANTIERI
   - I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
   - I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte nel Regolamento di Igiene e Sanità.
   - Tali pulizie devono intendersi estese anche nelle aree interne dei cantieri.
   - Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

6) IMBRATTAMENTO AREE PUBBLICHE
   - Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche;
   - Per evitare l'imbrattamento delle strade, il Sindaco o il competente Dirigente può imporre ai soggetti interessati l'installazione nei luoghi di partenza di sistemi di lavaggio dei pneumatici degli automezzi e la pulizia delle sedi stradali interessate;
   - Nel caso di rifiuti di qualsiasi natura, abbandonati o scaricati abusivamente su aree pubbliche e ad uso pubblico, compete al Comune provvedere allo smaltimento, salvo rivalsa dei costi del servizio ed applicazione delle sanzioni previste dalle norme a carico di chi ha commesso l'abuso.
   - Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino le stesse, provvedendo eventualmente ad adeguata pulizia.

In caso di inosservanza delle suddette prescrizioni, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio pubblico di raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

ARTICOLO 27
FESTE POPOLARI E MERCATI

1. In caso di feste popolari organizzate da associazioni, partiti, centri culturali, ovvero in ogni altro caso autorizzato dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori dovranno richiedere il servizio di raccolta rifiuti al Comune facendo presente il tipo di necessità.

- Il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti dovrà provvedere, per la durata della manifestazione, alla raccolta dei rifiuti che verranno prodotti concordando le modalità di espletamento del servizio con lil competente ufficio del Comune. Quest'ultimo potrà richiedere o effettuare direttamente il posizionamento e lo svuotamento di contenitori di varia volumetria nella zona interessata. La pulizia e disinfezione dovranno avvenire al termine della giornata di mercato o in fase di raccolta per i contenitori dei rifiuti organici.
- I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
- Il Conferimento dei Rifiuti nei contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.
- Per la raccolta, l'asporto e lo smaltimento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del promotore delle medesime dovrà essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore del servizio di raccolta rifiuti il quale fisserà il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
- E' previsto un servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento apposito immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione comunale.

2. Per quanto riguarda il mercato settimanale del martedì ed altre manifestazioni similari la raccolta dei rifiuti avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta rifiuti del Comune.

I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti nel seguente modo:

- scarti compostabili (umido-organico e verde) in appositi bidoni che vengono consegnati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, prima dell'inizio del mercato cittadino, svuotati e rimossi alla fine dello stesso. E' ammesso il conferimento di tali rifiuti in cassettine di legno.
- secco non recuperabile raccolto tramite sacchetti da 80/110 litri come per le utenze imprenditoriali preventivamente distribuiti agli ambulanti o agli organizzatori della manifestazione, festa popolare ecc. a cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e depositati nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune. E' possibile, se previsto dal Comune, il posizionamento di appositi cassonetti o contenitori dedicati al mercato o manifestazione.
- La carta ed il cartone vanno raccolti a parte es. utilizzando un unico scatolone nel quale collocare i resto del materiale cartaceo piegato e pulito. Il materiale dovrà essere collocato in modo ordinato nel luogo della manifestazione o al posto della piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune.

- Le cassette in legno o in plastica riciclabili, ben pulite da eventuali scarti di materiale, dovranno essere collocate in modo ordinato per singola tipologia merceologica presso la rispettiva piazzola di vendita a fine attività o in altro momento comunicato dall'ufficio del Comune
- I commercianti ambulanti di ortofrutta ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinchè la pavimentazione della superficie occupata non venga imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

ARTICOLO 28
SPAZZAMENTO STRADE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto su strade e piazze compresi i marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico ecc..
2. Il servizio viene effettuato su strade comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
3. Il servizio su aree in concessione od in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana del Comune.
5. Lo spazzamento manuale consiste nelle operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, viali, vie.
6. Lo spazzamento meccanico è il servizio effettuato sull'intera rete delle strade, viali, vie e piazze cittadine che consenta 'impiego di attrezzature spazzatrici di tipo meccanico. Verrà utilizzato in funzione sia dell'incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
7. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, possono essere vietati, in orari prefissati, il parcheggio e comunque l'occupazione di spazi pubblici;
8. Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare interventi occasionali e mirati.

ARTICOLO 29
CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini portarifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

TITOLO V – RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITA' PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEL RIFIUTO

ARTICOLO 30
RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 22/97.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D.Lgs. 22/97, alle Leggi Regionali ed al Piano Provinciale in vigore, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge

ARTICOLO 31
FINALITA'

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
   a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
   b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
   c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
   d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

ARTICOLO 32
INDIRIZZI GENERALI

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:
   a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
   b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
   c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
   d. del sistema di conferimento e raccolta;
   e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;

f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;

g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;

h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;

i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:

a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;

b. raccolta dei rifiuti ingombranti (suppellettili e beni durevoli) in modo da consentirne il recupero e la separazione dei costituenti pericolosi per l'ambiente e la salute;

c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 22/97.

ARTICOLO 33
RACCOLTE DIFFERENZIATE SPERIMENTALI E PER FINI CONOSCITIVI

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali, tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.
3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed eventualmente i soggetti obbligati.
4. Per il rispetto delle sopra indicate ordinanze i produttori di rifiuti potranno conferire i flussi disciplinati dalle ordinanze stesse anche a soggetti autorizzati diversi dal gestore del servizio pubblico, purchè ciò venga dimostrato con la necessaria documentazione

ARTICOLO 34
PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA

1. In relazione alle finalità di cui all'art.1, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per :
    a. rifiuti a basso potere calorifico;
    b. rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico
    c. altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

Per tali flussi il gestore del servizio pubblico organizzerà specifiche forme di raccolta alternative.

ARTICOLO 35
ISOLE/STAZIONI/PIATTAFORME ECOLOGICHE

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, predispone un adeguato numero di impianti quali Isole/Stazioni/Piattaforme ecologiche per il conferimento delle raccolte differenziate.
2. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura di tali impianti tramite appositi comunicati.
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità degli impianti quando sono chiusi o non presidiati

ARTICOLO 36
GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

1. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti di Legge D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 all'art. 24: "35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto";
2. Sono disciplinate dalla Legge Regionale n.6 del 02-02-2001 e successive modificazioni ed integrazioni

L'individuazione delle tipologie da sottoporre a raccolta differenziata e le modalità del relativo conferimento sono determinate da apposita Ordinanza Sindacale, ferma restando la possibilità di

modificare il numero e la modalità di esecuzione delle raccolte differenziate sempre mediante Ordinanza sindacale.

Le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:

a. raccolta carta e cartone
b. raccolta legno
c. raccolta pancali in legno
d. raccolta imballagi in plastica
e. raccolta lattine di medie dimensioni
f. raccolta della frazione umida da utenze domestiche
g. raccolta pile e farmaci
h. raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
i. raccolta ingombranti
j. raccolta multimateriale della frazione secca (contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e vetro)
k. raccolte differenziate presso le stazioni ecologiche

2. Il rapporto contenitore/numero di utenti e le caratteristiche volumetriche dei contenitori vengono definiti dal Contratto di servizio tenendo conto di eventuali disposti di Legge e sulla base degli obiettivi di raccolta.
3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative, il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
4. La frequenza minima degli svuotamenti e delle operazioni di pulizia dei contenitori sarà commisurata alle esigenze del servizio e definite dal Contratto di servizio.

ARTICOLO 37
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

La materia relativa alle agevolazioni sociali e alle riduzioni per incentivi ambientali è disciplinata dall'apposito Regolamento della tassa con Delibera del Consiglio Comunale n.15 del 31-03-1995.

La materia relativa alle agevolazioni sociali, esclusioni della tassa e riduzioni è regolata dagli art. 7 e 12 del Regolamento suddetto per l'applicazione della tassa Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Le riduzioni tariffarie di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 22/97, sono regolate dall'art. ___ del Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani, secondo le modalità di seguito riportate:

Utenze domestiche

- Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 600 mt., riduzione del 25% sulla parte variabile.

- Utenze domestiche che utilizzano il composter, riduzione del 10% sulla parte variabile - Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, alle utenze domestiche che conferiscono direttamente i rifiuti ingombranti presso gli impianti indicati dal gestore, limitatamente alla parte variabile fino ad un massimo del 20%. Le agevolazioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento certificato dal Gestore.

- Il Comune può concedere riduzioni al raggiungimento degli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo, attraverso l'abbattimento sulla parte variabile della tariffa. Tali riduzioni saranno concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.

Utenze non domestiche

- Utenze ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito, riduzione del 50% sulla parte variabile.

Utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 600 mt., riduzione del 25% sulla parte variabile.

Il Comune può stabilire annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale. L'agevolazione è concessa fino ad un massimo del 30% della quota variabile della tariffa; per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50%.

Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.

Tutte le riduzioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento dei rifiuti, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.

Le riduzioni si applicano sulla parte variabile della tariffa annualmente dovuta, da determinare e concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento.

DA VERIFICARE SE SI PASSA DA TASSA A TARIFFA

ARTICOLO 38
DIVIETI ED OBBLIGHI DELL'UTENZA

1. È obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per le raccolte differenziate. È pertanto vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei cassonetti dell'indifferenziato predisposti per l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. In particolare i rifiuti urbani e assimilati, sia prodotti da utenze domestiche e non domestiche che, per dimensioni non possono essere introdotti nei contenitori posizionati sul territorio per le raccolte differenziate, dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso gli impianti del Gestore, a condizione che non si tratti di rifiuti ingombranti.
3. E' vietato lo spostamento dei contenitori dalla loro posizione.
4. E' inoltre vietato agli utenti del servizio ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e

dimensione (manifesti, targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.

5. È inoltre tassativamente vietato l'abbandono di tali rifiuti a lato dei contenitori destinati alla loro raccolta differenziata.

ARTICOLO 39
ALTRI SERVIZI AMBIENTALI

Sono di competenza del Comune, che li svolge direttamente o attraverso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, i seguenti servigi di igiene ambientale**:**

- Espurgo periodico di pozzetti e caditoie acque meteoriche di strada ed aree pubbliche;
- Pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
- Potatura nelle aree verdi comunali, diserbo meccanico periodico dei cigli delle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
- Deaffissione di manifesti affissi abusivamente e pulizia dei muri;
- Pulizia aree di mercato;
- Raccolta siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
- Pulizia delle aree cimiteriali;
- Altri servizi determinati con apposito provvedimento.

TITOLO VI – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 40
DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento;
   a) L'accesso ai servizi di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai cittadini residenti o dimoranti nel Comune di Francavilla in Sinni.
   b) I Rifiuti Urbani devono essere tenuti esclusivamente all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Il Produttore è tenuto a conservare i Rifiuti separatamente a seconda della destinazione finale in conformità con le disposizioni riguardanti la raccolta ed in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
   c) Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire presso gli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta o di smaltimento dei rifiuti urbani, ad opera del produttore, il quale è tenuto a selezionare le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici.

2. Si considera conferimento non autorizzato:

   a) quello effettuato tramite contenitori (cassonetti, bidoni, pattumiere, sacchetti ecc.) non conformi al modello o a quanto distribuito dal Comune anche se la tipologia di materiale fosse accettabile
   b) quello effettuato da cittadini non residenti o dimoranti nel Comune di Francavilla in Sinni;
   c) quello effettuato inserendo nei contenitori materiali difformi dal previsto salvo i casi di tolleranza quando espressamente previsti dal regolamento

In forza delle disposizioni precedentemente espresse diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori dei rifiuti o dei materiali recuperabili, secondo le indicazione fornite dal Comune.

3. Sono vietati:
a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi dell' art.14 del D.Lgs n. 22/97; gli utenti serviti con il sistema porta a porta potranno conferire i loro rifiuti in corrispondenza delle abitazioni e degli insediamenti produttivi, utilizzando sacchetti o appositi contenitori chiusi.
b) La cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di smaltimento.
c) L'esposizione di sacchetti contenenti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal Comune, nel caso in cui il servizio viene effettuato "porta a porta".

d) L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal regolamento presso le ecostazioni.

e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;

f) I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento.

g) Il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.

h) Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, sciolti o in sacchetti non ben chiusi, nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo.

i) La combustione dei rifiuti senza autorizzazione dell'Ente competente.

j) L'abbandono delle varie tipologie di rifiuti al di fuori dei contenitori e delle ecostazioni. Le Isole Ecologiche stradali sono adibite alla sola raccolta di materiali recuperabili.

E' vietato collocare fuori dai contenitori anche questi ultimi materiali.

In caso di campana o altro contenitore pieno l'utente deve cercare un altro contenitore capiente oppure trattenere presso la propria abitazione il materiale medesimo fino a riscontrare la disponibilità di conferimento, eventualmente avvisare il competente ufficio comunale di carenze riscontrabili nel servizio.

k) L'abbandono di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili) nonché l'insudiciamento da parte dei cani o di altri animali, spandimento di olio e simili.

l) Il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione.

m) Il conferimento in cassonetti, campane, ecostazioni, containers e comunque al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione.

n) L'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private, se non preventivamente autorizzate dal competente Dirigente del Comune.

o) Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;

q) Il trattamento dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

r) Il compostaggio domestico dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio, dovrà essere avvertito il competente ufficio comunale che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolvibili, potrà richiedere lo spostamento – adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento.

s) Gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura (D. Lgs 258/2000).

t) Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

ARTICOLO 41
DIVIETI CIRCA LA COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI

E' vietata la collocazione dei contenitori :

a) entro una distanza di 5 metri da :

1.1. incroci pericolosi,

1.2. passaggi pedonali,

1.3. finestre ubicate al piano terra o seminterrati;

1.4. ingressi di abitazioni, di attività di ristoro (bar, pasticcerie, alimentari, tavole calde, supermercati, paninoteche, pizzerie, ristoranti) e Farmacie.

b) entro la distanza di visibilità (minimo 2 metri) dei passi carrabili;

c) nelle aree d'ingombro per le manovre di accostamento ed uscita di parcheggi riservati a portatori di handicap e fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

d) ad una distanza di almeno 15 metri dai serbatoi degli impianti di distribuzione di carburante (gas, benzina, metano, gasolio) ed altre forme di materiale infiammabile;

e) alla distanza di sicurezza da cabine di distribuzione del gas metano, dell'energia elettrica e dalle centraline telefoniche.

ARTICOLO 42
ATTIVITA' DI CONTROLLO

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Municipale ai sensi dell' art. 13 della L. 689/1981.

1. Fatte salve le competenze degli Enti preposti per legge al controllo, il Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente regolamento applicando in caso di inadempienza le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dagli artt. 44 e 45.
2. Le autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento.
3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o Dirigente delegato, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
5. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 3, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.
6. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai servizi di raccolta differenziata, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

ARTICOLO 43
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Ai sensi del D. Lgs. n.22/97, art.13, comma 1, e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ARTICOLO 44
SANZIONI GENERALI

Come indicato dall' art. 7 della legge 267/2000, salvo quanto previsto dalle norme statali e regionali, per le violazioni previste dal presente Regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, con le modalità previste dalla stessa legge. Sono abrogate le norme precedenti in materia.

ARTICOLO 45
SANZIONI SPECIFICHE

Violazione	Casistica	Sanzione min	Sanzione max
Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani non ingombranti	25,82	154,93
	rifiuti urbani ingombranti	103,29	1.200,00
	rifiuti speciali non pericolosi	25,82	154,93
	rifiuti speciali pericolosi	103,29	1.200,00
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissione di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'Ente Gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori) per la raccolta differenziata)		51,64	500,00
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore		25,82	154,93
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall' ente gestore		25,82	154,93
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	rifiuti urbani non ingombranti	25,82	154,93
	rifiuti urbani ingombranti	103,29	619,74
	rifiuti speciali o pericolosi	103,29	619,74
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore		25,82	103,29
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		10,32	103,29
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		25,82	154,93
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero deaffissione di manifesti		25,82	154,93
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25,82	154,93
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezioni animali		25,82	154,93
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		25,82	154,93
Contravvenzione agli obblighi imposti ai concessionari e agli occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio		25,82	154,93
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di esercizi stagionali, campeggi		25,82	154,93
Contravvenzione agli obblighi di pulizia di terreni non edificati		25,82	154,93
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		25,82	154,93

1) In ogni fattispecie si graduerà la sanzione alla gravità della violazione con riguardo alla eventuale recidività del fatto. In particolare nel caso di conferimento di materiale umido-organico nel secco o viceversa nella raccolta "porta a porta", per l'applicazione della sanzione si avrà riguardo alla percentuale di contaminazione che deve essere superiore - anche ad una valutazione a vista dell'operatore – a quanto stabilito dal gestore del servizio di smaltimento.
2) Si applica in tutti i casi sopra citati di conferimento non corretto e regolare una moratoria nell'applicazione delle sanzioni per i primi tre mesi di vigenza del presente regolamento, a motivo della particolare innovatività delle procedure. In questo periodo di tempo tutti gli operatori del servizio sono tenuti a diffidare i responsabili dal ripetere le violazioni e ad informare gli stessi delle corrette procedure oltre che a tenere costantemente informato il competente ufficio comunale.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, in particolare a quanto disposto dal D. Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 46
DANNI E RISARCIMENTI

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

TITOLO VII - ALTRE NORME

ARTICOLO 47
VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, di cui è vivamente raccomandata una periodica pubblicizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

ARTICOLO 48
MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento dandone adeguata pubblicità.

ARTICOLO 49
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.